



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 31/12/2002**

REGOLAMENTO REGIONALE 23dicembre 2002, n.10

"Regolamento n.4/2001: sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita".

### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art.121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n.1, nella prima parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti regionali;

Vista la L.R.4/08/1999, n.24 con la quale la Regione Puglia ha fissato i principi e le direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio in applicazione del decreto legislativo n.114/98;

Visto il Regolamento Regionale n.4 del 20marzo 2001 con il quale sono stati fissati gli indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita;

Vista l'art.5 del suddetto Regolamento regionale, che fissa gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita prevedendo le misure massime per ciascuna area provinciale per interventi di apertura di grandi strutture di vendita suddivisi nel tempo tra secondo semestre e anni successivi dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2232 del 23/12/2002 con la quale si propone la sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art.1

"Sono sospesi gli effetti del Regolamento Regionale n.4 del 20/03/2001 limitatamente all'art.5 e delle norme ad esso collegate fino al completamento delle procedure previste dal comma 4dell'art.6del D.Lvo 114/98 e, comunque, non oltre il 30/01/2003".

Il presente Regolamento Regionale è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel BOllettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, li 23/12/2002

RAFFAELE FITTO